

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 01 marzo 2017

Oggetto: nuova dichiarazione di intento a partire dal 01 marzo 2017 – ns rif. 06/2017

Come già comunicato con la nostra circolare n. 14/2016 del 23 dicembre 2016 con oggi entrerà in vigore la nuova dichiarazione di intento.

Riassumiamo di seguito cosa è cambiato con l'entrata in vigore della nuova dichiarazione di intento:

- È stata eliminata la possibilità di richiedere acquisti in sospensione di iva da a (campi 3 e 4 del vecchio modello) di conseguenza nella nuova modulistica si dovrà indicare o un importo fisso (quello della singola fornitura) o un importo massimo valido per più forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovrà emettere fattura senza l'applicazione dell'Iva
- Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione di intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 - operazioni comprese nel periodo da a (es: dal 01.01.2017 al 31.12.2017), la dichiarazione non avrà più validità per le operazioni di acquisto a partire dal 01.03.2017 e dovrà essere predisposta una nuova dichiarazione sulla base della modulistica in vigore da oggi
- Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione di intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 – una sola operazione per imposto fino ad Euro o il campo 2 – operazione fino a concorrenza di Euro, la dichiarazione avrà validità anche dopo il 28 febbraio fino a concorrenza dell'importo indicato, in questo caso non bisognerà presentare una nuova dichiarazione di intento sulla nuova modulistica.

A partire da oggi chi riceve la dichiarazione di intento dovrà prestare molta attenzione a emettere fatture in esenzione di Iva senza eccedere l'importo indicato in dichiarazione di intento.

Qualora l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione di intento presentata, dovrà produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti in esenzione di Iva.

Riportiamo di seguito, per comodità, la tabella contenente gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e che sono rimasti tuttavia invariati, come già esposto nella nostra precedente circolare:

Presentazione	<ul style="list-style-type: none">• direttamente da parte dei contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline• attraverso gli intermediari abilitati i quali avranno l'obbligo di rilasciare ai contribuenti la copia della dichiarazione inviata unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'avvenuta trasmissione telematica
Controlli obbligatori da parte del fornitore	sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it (seguendo questi semplici passaggi partendo dal cliccare su servizi on-line, poi su servizi fiscali, nella sezione servizi senza registrazione cliccare su verifica ricevuta dichiarazione di intento) è disponibile la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento che dovrà essere effettuato obbligatoriamente prima dell'emissione della fattura esente iva
Annotazioni	come per il passato le dichiarazioni di intento emesse/ricevute ed eventuali revoche dovranno essere annotate su apposito registro
Dichiarazione annuale Iva	l'obbligo di esporre nella dichiarazione annuale Iva i dati riepilogativi contenute nelle dichiarazioni di intento ricevute

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti